

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Spinetti ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6513

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6513

Autorizzazione al comune di Pietrelcina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 6513

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale, nel secondo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124 Pag. 6513

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 6514

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 506° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 6515

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Palermo:

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo Pag. 6516

Concorso al posto di medico scolastico odontoiatra vacante nel comune di Termini Imerese Pag. 6516

Ospedale civile « P. Cosma » di Campobassano: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6516

Ospedale di Monza: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6516

Ospedale specializzato « G. B. Giustinian » di Venezia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario Pag. 6516

Ospedale « C. Ondoli » di Angera: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6516

Ospedale « S. Verdiana » di Castelfiorentino: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale Pag. 6516

Istituti ospedalieri di Trento: Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica Pag. 6516

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 35.

Interventi per la pronta ripresa delle aziende colpite da calamità naturali Pag. 6517

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 36.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 52 Pag. 6517

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 37.

Norme per la valutazione del latte alla produzione. Pag. 6518

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 38.

Interventi finanziari a favore dell'agricoltura Pag. 6519

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. 614.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo le parole: « imballaggi preconfezionati » è aggiunta la seguente: « CEE » e sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè alle bottiglie recipienti-misura CEE ».

All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;

2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;

3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;

4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;

6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo

rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

All'allegato I, nella nota, la frase: « I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi pre confezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella » è sostituita dalla seguente: « I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN
— MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGI 19 agosto 1976, n. 615.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante: « Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976 », con la seguente modificazione:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Per lo stesso periodo indicato dal primo comma dell'articolo 1, è sospesa la esecuzione delle procedure di sfratto per il rilascio degli immobili urbani e dei fondi rustici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA —
BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542)

Nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, concernente: « Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976, dove è scritto: « ... leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 331 ... », leggasi: « ... leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 244 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 244 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

FORLANI — GIOTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1976
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 150

(9756)